



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Pescara

Settore Procedure Concorsuali

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott. Elio Bongrazio Presidente

Dott. Federica Colantonio Giudice rel.

Dott. Daniela Angelozzi Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
Tiziana Grugnale (C.F. GRG TZN 63B45 G482 J), nat a a Pescara il 5.2.1963, ivi residente alla
Via Filippo La Noce, 16, e attualmente domiciliata in Pescara alla Piazza Ettore Troilo, 18, presso
e nello studio dell'Avv. Maurizio Leone

Nei confronti di

Az.Data S.r.l.s. corrente in Pescara (C.F. e P.IVA 02098150689), rappresentata e difesa dall'Avv.
Francesca MORELLI, (C.F. MRLFNC73L49G482N) del Foro di Pescara, con studio in Pescara –
65121 - Via R. Paolucci, n. 21

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visto il ricorso in data 07/06/2024, con il quale Tiziana Grugnale ha chiesto l'apertura della
liquidazione controllata di Az.Data S.r.l.s., debitrice di € 10.550,64 euro, oltre spese e accessori, in
base a decreto ingiuntivo definitivo, seguito da precetto e da pignoramento negativo;

vista la documentazione prodotta;

vista la memoria di costituzione di Az.Data S.r.l.s. corrente in Pescara (C.F. e P.IVA 02098150689);

lette le note autorizzate;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi
principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI nel territorio ricompreso nella competenza territoriale
del Tribunale di Pescara (ossia, sede legale in Pescara, via Trento n. 62);

B) sussiste la legittimazione della ricorrente a chiedere la liquidazione controllata della debitrice, in quanto Az.Data S.r.l.s. risulta creditrice per oltre euro 10mila, credito peraltro non contestato dalla debitrice né nei suoi scritti né a verbale;

C) sussiste il superamento della soglia di procedibilità di cui all'art. 268 comma 2 CCII, che opera quanto la parte ricorrente è un creditore, in quanto la resistente presenta altresì, come attestato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, debiti verso l'Amministrazione Finanziaria per € 80mila circa;

D) sussiste la legittimazione passiva della resistente in quanto la debitrice non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; inoltre, dai bilanci depositati dallo stesso debitore, emerge il mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII e ciò non è neanche contestato dalla debitrice;

E) non trattandosi di istanza depositata personalmente dal debitore bensì da un creditore, non è richiesta la allegazione e produzione di una relazione redatta dall'OCC, prescritta dell'art. 269 CCII;

F) sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII, non risultando depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

G) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile: dall'importo del credito della ricorrente; dai due tentativi di recupero non andati a buon fine (pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare, entrambi non andati a buon fine); dalla mancanza di un patrimonio immobiliare; dal patrimonio netto negativo e dalla perdita di esercizio (€ 37.143) a bilancio 2023; dalla mancata contestazione della debitrice, che nulla ha dedotto sul punto, essendosi limitata nei suoi scritti ad evidenziare la circostanza che la società non era sottoponibile a liquidazione giudiziale e che l'indebitamento era da imputarsi agli inadempimenti dei propri creditori;

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di AZ.DATA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (C.F. 02098150689), con sede in Pescara, via Trento n. 62;

2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Federica Colantonio;

3) Nomina liquidatore l'avv. Shaula D'Antonio con studio in Corso Umberto N° 55 65122 Pescara;

4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di AZ.DATA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA;

8) dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

9) ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace

e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

10) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Pescara, sia pubblicata nel registro delle imprese e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e al creditore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 31/10/2024 tenuta tramite l'applicativo Teams.

Il Giudice est.

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott. Elio Bongrazio